

MEDIOCREDITO ITALIANO
POLIZZA QUADRO
LEASING BENI STRUMENTALI
ALL RISKS

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- **Nota Informativa comprensiva di Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o del Modulo di Adesione.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongiornoale@realemutua.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.789 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia e 1.729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione Danni è pari al 577,7 %. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

La "Polizza QUADRO Leasing Beni Strumentali All Risks" contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali oggetto dei contratti di leasing stipulati con la MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. dai danni materiali e diretti causati da un qualunque evento e la responsabilità conseguente alla proprietà del bene stesso, previo delimitazioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo come previsto dagli Articoli dal 1.1. al 1.16 e dagli Articoli dal 2.1 al 2.6 della polizza.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte nelle seguenti Sezioni:

La **Sezione 1** tratta dei danni alle cose e descrive l'oggetto e le delimitazioni dell'assicurazione con gli Articoli dal 1.1 al 1.16.

La **Sezione 2** tratta dell'assicurazione a seguito di responsabilità imputabile alla Contraente in qualità di proprietaria del bene con gli Articoli dal 2.1 al 2.6.

La **Sezione 3** tratta delle condizioni valide e comuni per entrambe le sezioni precedenti con gli Articoli dal 3.1 al 3.9.

La **Sezione 4** tratta delle norme che regolano l'assicurazione in generale con gli Articoli dal 4.1 al 4.9.

La **Sezione 5** precisa le norme che regolano la liquidazione dei sinistri con gli Articoli dal 5.1 al 5.8.

AVVERTENZA:

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, la polizza infatti prevede diverse delimitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Articoli 1.2 - 1.10 - 1.11 - 1.13 - 1.15 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.4 - 3.6 - 3.8 - 3.9, nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti negli Articoli 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 1.13 - 1.14 - 1.16 - 2.5 - 2.6.



ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A :

Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B:

Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C:

Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE

Se in caso di sinistro dalle stime effettuate risulta che la somma assicurata sia inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Vedi i dettagli all'Art. 1.12 (assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

Un Utilizzatore dichiara un tipo di utilizzo del bene non conforme a quello effettivo. Si dovrà pertanto controllare la scheda di adesione al contratto per accertare se l'utilizzo corretto del bene prevede un premio diverso da quello applicato.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:

- in unica soluzione per ciascun periodo annuo (o in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale), oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante,
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat o carta di credito (solo nelle agenzie dotate di POS).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 438,21 di cui Euro 217,62 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 49,66% dei costi.

I costi assicurativi indicati non corrispondono ad una componente provvigionale riconosciuta dalla Società Reale Mutua Assicurazioni all'intermediario (nome Società di Leasing) bensì al costo medio del servizio assicurativo corrisposto direttamente dall'utilizzatore a (nome Società di Leasing) stessa.



7. Rivalse

AVVERTENZA – Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti degli Utilizzatori e sub locatori, affittuari dei beni assicurati salvo il caso di dolo e come previsto dall'Art. 3.5 del contratto.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA – Il recesso dalle garanzie "Eventi speciali" e "Catastrofici" è regolamentato dagli Articoli 1.4 e 1.6 del contratto.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta in caso di sinistro si rimanda al capitolo B.4 delle "Norme operative della regolamentazione dei rapporti tra Reale Mutua e Mediocredito Italiano S.p.A." allegato di seguito:

B.4 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA – Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua precisando le circostanze dell'evento.

Deve poi osservare alcune prescrizioni seguendo le istruzioni per la denuncia e le procedure liquidative descritte agli Articoli dal 5.1 al 5.8 della polizza.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it



Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

[illegible]

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni
Luca Filippone

Filipe



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

ASSICURATO

La Mediocredito Italiano S.p.A., Via Cernaia n. 8/10 - 20121 Milano, Partita IVA 13300400150.

CONTRAENTE

La Mediocredito Italiano S.p.A., Via Cernaia n. 8/10 - 20121 Milano, Partita IVA 13300400150.

COSTO DI ACQUISTO A NUOVO

Il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro verrà determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

FRANCHIGIA:

la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato/Utilizzatore.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA:

il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

SCOPERTO:

la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato/Utilizzatore.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ:

la Società Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

UTILIZZATORE:

colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.

MEDIOCREDITO ITALIANO

POLIZZA QUADRO

LEASING BENI STRUMENTALI - ALL RISKS

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 11 pagine e formano parte integrante del

Mod. 2314633/FI INC - Ed. 01/2014



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

DEFINIZIONI

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO - La Mediocredito Italiano S.p.A. , Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano, Partita IVA 13300400150.

CONTRAENTE - La Mediocredito Italiano S.p.A. , Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano, Partita IVA 13300400150

COSTO DI ACQUISTO A NUOVO - Il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro verrà determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

FRANCHIGIA:

la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

POLIZZA:

il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

SCOPERTO:

la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ:

la Società Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

UTILIZZATORE:

colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Fascicolo Informativo ad esse relativo.

Il *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dell'importo percepito dagli intermediari. Qualora la *polizza* non preveda la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il *Contraente* si impegna a consegnare ai singoli *Assicurati* un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

SEZIONE 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE

1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si obbliga, durante il periodo di efficacia della *polizza* nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'*Assicurato* delle perdite e/o danni materiali e diretti subiti dalle macchine assicurate date in locazione agli utilizzatori e causati da qualsiasi evento salvo le delimitazioni in seguito espresse.

1.2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* non è obbligata per i danni:

- a) causati dal dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- b) dovuti da vizi e/o difetti propri delle macchine assicurate o causati da normale obsolescenza e usura delle stesse, restando ferma la risarcibilità dei guasti accidentali dovuti al funzionamento;
- c) di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, cinghie;
- d) verificatisi e determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo, e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 30 giorni lavorativi;
- e) danni indiretti quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Non rientrano sotto le garanzie prestate con la presente *polizza*:

- f) gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti, le attrezzature di varo, le frese per gallerie, qualunque ne sia il loro uso e destinazione, con riferimento agli autoveicoli targati, si precisa che la presente esclusione è limitata a quelli ad uso e trasporto materiali e/o persone, restando invece incluse nell'assicurazione le macchine operatrici da cantiere e/o agricole quali, a titolo esemplificativo: autobetoniere, caterpillars, autopompe per calcestruzzo, autogrù, macchine escavatrici o movimento terra, trattori o macchine agricole in genere e simili. Sono comunque esclusi per questo tipo di macchine i guasti meccanici ed elettrici.
- g) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare all'aperto;
- h) le macchine installate in locali dove avvengano abitualmente lavorazioni di materie esplosive e che servano ad abituale deposito di tali sostanze.
- i) di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo.

1.3 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme **restando le esclusioni di cui all'art. 3.1 - DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI** delle "CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI".

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato per singolo *sinistro*, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente *polizza* e che la *Società* non indennizza, in nessun caso, per singolo *sinistro*, somma superiore ad € 6.000.000,00.

1.4 - RECESSO GARANZIE EXTENDED

Per quanto attiene alle garanzie extended (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato) la *Società* e il *Contraente* hanno la facoltà di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni **30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata**. In caso di disdetta da parte della *Società*, questa provvede al rimborso della parte di *premio* pagato e non goduto, relativo alla garanzia (tasso 0,15%).



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

1.5 - TERREMOTO, MAREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE

In caso di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, per *sinistro* si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa, prima durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di *polizza*.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato per singolo *sinistro*, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente *polizza* e che la *Società* non indennizza, in nessun caso, per singolo *sinistro*, somma superiore ad € 6.000.000,00.

1.6 - RECESSO GARANZIE CATASTROFALI

Per quanto attiene alle garanzie catastrofali (terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche), la *Società* e il *Contraente* hanno la facoltà di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della *Società*, questa provvede al rimborso della parte di premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia prestata con la presente clausola (tasso 0,15%).

1.7 - SCOPERTE E FRANCHIGIE

Il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli *scoperti* e le *franchigie* che seguono:

a) **GARANZIA FURTO - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**

Scoperto 10% col minimo di € 500,00:

- relativamente alle attrezzature di cantiere *scoperto* 20% minimo di € 500,00;
- relativamente beni ad impiego mobile *scoperto* 20% minimo di € 150,00;

b) **GARANZIA GUASTI meccanici ed elettrici**

Franchigia € 1.500,00;

per beni strumentali di valore singolo inferiore a € 15.000,00 *scoperto* 10% minimo di € 500,00;

c) **ALTRE GARANZIE**

Scoperto 5% minimo di € 500,00;

d) **AUTOGRÙ in genere**

Scoperto 20% minimo di € 5.000,00 per qualsiasi danno.

e) **Esclusivamente ai beni LOOP-FIN, il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli *scoperti* e le *franchigie* che seguono:**

- **GARANZIA FURTO – SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO:** *Scoperto* 10% con il minimo di € 150,00;
- **GARANZIA GUASTI:** *Franchigia* di € 1.500,00;
- Per i beni di valore singolo inferiore a € 15.000,00: *Scoperto* 10% con il minimo di € 100,00.

1.8 - SOMME ASSICURATE

A) MACCHINE NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo costo di acquisto a nuovo alla data della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

B) MACCHINE NON NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al corrispettivo costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Per le macchine ricollocate in leasing, e pertanto senza fattura di acquisto, la somma assicurata è rappresentata dal valore commerciale convenzionale comunicato dalla ditta assicurata.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

1.9 - LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di *sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE, la *Società* non sarà obbligata a risarcire importo superiore a € 6.000.000,00 per ciascun *sinistro* col limite di € 5.000.000,00 per singola macchina.

Per autogrù in genere, massimo per singola macchina € 800.000,00, massimo assicurabile per *Utilizzatore* € 1.500.000,00.

1.10 - MACCHINE OLTRE 10 ANNI DI ETÀ

Per le macchine o impianti che abbiano oltre 10 anni di età al momento della firma del contratto di leasing, **sono escluse le garanzie guasti elettrici e meccanici.**

1.11 - STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Ferme le delimitazioni di *polizza*, la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro i limiti territoriali previsti dall' **art. 3.6 TERRITORIALITA'** delle "CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI" purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00 purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capotta rigida.

1.12 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

1.13 - MAGGIORI COSTI

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento del bene *assicurato*, la *Società*, indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di *indennizzo* e riguardino ad esempio:

- 1) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi.

La *Società* non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità Giudiziaria;
- b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti. Il limite dell'*indennizzo* per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima pari al 25% della somma assicurata del ben colpito con il massimo di € 50.000,00 per *sinistro*. Per ogni *sinistro* viene applicata una *franchigia* di tre giorni.

1.14 - RIMBORSO CANONI

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, la *Società* si obbliga ad indennizzare all' *Utilizzatore* l'equivalente dei canoni di locazione che lo stesso sarebbe tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da *sinistro*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti e avrà durata massima di 90 giorni con una *franchigia* di 10 giorni dal verificarsi del *sinistro*. Il limite di *indennizzo* viene stabilito in € 50.000,00 per *sinistro*.

1.15 - ANTICIPO SUGLI *INDENNIZZI*

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ha diritto di ottenere prima della liquidazione del *sinistro* - il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite - a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile di almeno € 100.000,00. L'obbligazione della *Società* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, *semprechè* siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo" dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del *sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli che verrà determinato allo stato dei valori al momento della richiesta.

1.16 - ONORARI PERITI

La *Società* risarcisce l'equa remunerazione dovuta al *Contraente* e/o *Assicurato* in caso di *sinistro*, per il lavoro svolto dai periti e le relative spese, sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che il *Contraente* e/o *Assicurato* sia tenuto a dare alla *Società* ai termini delle C.G.A.; *rimane convenuto che la Società non pagherà per ogni singolo sinistro importo superiore a € 5.000,00.*

SEZIONE 2 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL *CONTRAENTE*

2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* risponde delle somme che il *Contraente* sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati, dalle macchine assicurate a terzi, sia per morte sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale, imputabile al *Contraente* medesimo nella sua qualità di proprietaria delle macchine stesse.

2.2 - DEFINIZIONI DI TERZI

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori del *Contraente* ed i loro congiunti, genitori, figli, nonché parenti e affini con loro conviventi;
- le persone soggette all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione ai lavori di installazione, messa a punto, collaudo e manutenzione delle macchine assicurate.

2.3 - RISCHI ESCLUSI

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni di cui debba rispondere l' *Utilizzatore* in dipendenza dell'uso delle macchine;
- b) i danni ad altre macchine date in locazione dal *Contraente*;
- c) i danni da furto;
- d) i danni da inquinamento in genere;
- e) i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) i danni conseguenti ad errate o difettose elaborazioni di dati;
- g) i rischi per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- h) le responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* e/o *Utilizzatore* e non derivanti direttamente dalla legge.
- i) danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

2.4 - RISCHI COMPRESI

E' compresa nell'assicurazione la Responsabilità Civile del *Contraente* per:

- a) i danni conseguenti a morte o a lesioni personali subiti dall' *Utilizzatore* e dai suoi dipendenti;
- b) danneggiamenti ai prodotti dell' *Utilizzatore* lavorati dalle macchine assicurate;
- c) danneggiamenti ai supporti meccanografici di dati (schede, nastri, dischi e simili);
- d) danni da sospensioni di servizio o da mancato uso.

2.5 - SCOPERTO

Per ogni *sinistro* di cui al precedente art. 2.4 - RISCHI COMPRESI - punti b) - c) - d), si provvederà ad applicare uno *scoperto* del 10%.

2.6 - MASSIMALI DI GARANZIA

L'Assicurazione di cui alla presente *polizza* viene prestata fino alla concorrenza di:

- a) € 3.000.000,00 quale esposizione massima della *Società* per ogni anno assicurativo ma con il limite di € 300.000,00 per ogni *sinistro* di cui all'art. 2.4 - RISCHI COMPRESI punti b) - c) - d) con la precisazione che tale importo rappresenta anche la massima esposizione della *Società* per anno assicurativo;
- b) € 1.500.000,00 per ogni altro *sinistro*.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

3.1 - DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI

La *Società* non è obbligata per i danni avvenuti in occasione, anche indirettamente connessi, di:

- a) atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione armata, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, servizio del diritto di guerra, sequestri, rappresaglie, arresti, confische, provvedimenti di un governo o di altre autorità locali anche di diritto o di fatto, contrabbando, commercio clandestino o proibito;
- b) eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure da fatti accaduti in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a meno che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

3.2 - ATTREZZATURE LAVORAZIONI SPECIALI

Rientrano nella garanzia, a titolo esemplificativo, attrezzature per lavorazioni speciali montate su autocarri appositamente predisposti tipo: mulini mobili, betoniere, gru speciali, scale mobili, elevatori, gruppi frigoriferi e simili. La copertura assicurativa è prestata solamente per i beni oggetti del contratto di leasing, escluso l'autocarro targato.

3.3 - TRASFERIMENTO ENTI

Fermo il disposto dell'art. 1898 c.c., l'eventuale cambiamento di ubicazione dovuto a trasferimento di Sede dell' *Utilizzatore* o spostamento in stabilimenti diversi dall' *Utilizzatore* stesso, anche in caso di subentro di diverso *Utilizzatore* non comporta la decadenza di garanzia.

3.4 - ENTI ALL'ESTERO

Per le macchine o gli impianti dati in locazione nei Paesi extra Unione Europea, la *Società*, non sarà tenuta a risarcire somma maggiore di quella assicurata, a parziale deroga di quanto disposto all'art. 5.4 - LIQUIDAZIONE DANNI, della SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.

Svizzera, San Marino e Città del Vaticano sono equiparati ai Paesi dell' Unione Europea.

3.5 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti degli *Utilizzatori* e sub locatari, affittuari dei beni assicurati salvo il caso di dolo.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati

3.6 - TERRITORIALITA'

La garanzia della presente *polizza* è operante qualora le macchine assicurate siano utilizzate nei Paesi appartenenti all'Unione Europea, alla Svizzera, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; per ubicazioni diverse dovrà essere data comunicazione preventiva alla *Società*.

La *Società* si impegna a dare copertura - previa comunicazione del *Contraente* - ai beni strumentali locati al di fuori dell' Unione Europea.

Relativamente ai paesi Extra Unione Europea, ad esclusione di Svizzera, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano equiparati ai Paesi dell'Unione Europea, per il macchinario di cantiere ubicato all'estero non si intende operante la garanzia "Valore a Nuovo".

3.7 - SUBLOCAZIONE BENE ASSICURATO

Si precisa che le garanzie della presente *polizza* sono operanti anche nel caso in cui l'*Utilizzatore* abbia sublocato o affittato a terzi la macchina assicurata.

3.8 - CAMBIO CONTRATTO DI LOCAZIONE

I criteri di liquidazione di cui all'art. 5.4 e 5.5 LIQUIDAZIONE DEI DANNI, delle NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI, s'intendono operanti anche in caso di subentro e/o cessione nell'ambito dello stesso contratto di locazione. In caso di prolungamento della durata del contratto, la *Società* liquiderà il valore di rimpiazzo solo per il periodo della durata originaria del contratto. In seguito la liquidazione verrà effettuata sulla base dello stato d'uso, ad eccezione dei seguenti casi:

- la maggior durata rispetto a quella originaria è in applicazione di quanto previsto dal cosiddetto decreto anticrisi pubblicato il 3 agosto 2009;
 - prolungamento della durata originaria del contratto di locazione nel limite di 2 (due) anni;
- per i quali la *Società* liquiderà il valore di rimpiazzo per l'intera durata (originaria più prolungamento).

3.9 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori alle tecniche consentite.

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della *Società* di visitare le macchine assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che il *Contraente* e/o l'*Assicurato*, a richiesta della *Società*, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della *Società* risolvere il contratto anche parzialmente, escludendo dall'assicurazione le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce, in quanto dette partite siano considerate separatamente in *polizza*.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

4.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della *Società*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della *Società* o, in caso di *sinistro*, conguaglio del *premio* per l'intera annualità).



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

4.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* e/o *Assicurato* devono comunicare per iscritto alla *Società*, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

4.3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* e/o *Assicurato* devono dare comunicazione scritta alla *Società*, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. Tuttavia, l'omissione da parte del *Contraente* e/o *Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della *Società*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della *Società* o, in caso di *sinistro*, congruaglio del *premio* per l'intera annualità).

4.4 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del *premio* conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la *Società* corrisponderà la relativa quota di *premio* pagata e non goduta, escluse le imposte.

4.5 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

4.6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

4.7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

4.8 - FORO COMPETENTE

Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente *polizza* è quello ove ha sede il *Contraente/Assicurato*.

4.9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutti i *sinistri* alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* alla *Società* entro 30 giorni ore successive al *sinistro* o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

I *sinistri* di incendio, furto, rapina o di eventi presumibilmente dolosi, devono essere denunciati all'Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*.

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono fare quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della *Società*, prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del *sinistro* fatto alla *Società*, lo stato delle cose può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società* nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* non avviene entro otto giorni dalla denuncia del *sinistro*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* possono prendere tutte le misure necessarie del caso.

La *Società* non è obbligata ad alcun *indennizzo* ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal *sinistro*. La *Società* si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti.

In tale caso ne deve fare comunicazione scritta al *Contraente* entro otto giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

5.2 - DANNI - PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra *Assicurato* e *Società*, ovvero se una delle due parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla *Società* e uno dall'*Assicurato*, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, se una delle due parti sopradette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della parte più diligente dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero alla *Società* alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico del *Contraente* dell'*indennizzo* dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le parti, rinunciando questi fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

5.3 - DANNI - MANDATO AI PERITI

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- a) di constatare per quanto sia possibile la causa del *sinistro*;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla *polizza* o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze aggravanti e non fossero state dichiarate;
- c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e separatamente di quelle rimaste illese danneggiate;
- d) di stimare il "COSTO DI ACQUISTO A NUOVO" delle cose rimaste danneggiate al momento del *sinistro*;
- e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte della *polizza*.

5.4 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

- per enti nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo; escluse autogrù e macchine da cantiere.

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

A) in caso di danno riparabile:

- 1) stimando il "Costo di acquisto a nuovo" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
 - 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del *sinistro*, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni a cui è destinata;
 - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dei residui delle parti eventualmente sostituite.
- Per il calcolo dell'*indennizzo* si prende l'importo stimato in A) 2), si defalca dell'importo stimato in A) 3);

B) in caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il "Costo di acquisto a nuovo" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati

Per il calcolo dell'*indennizzo* si detrae dall'importo stimato come in **B) 1)** quello stimato come in **B) 2)** con il limite del doppio del valore che le cose colpite avevano al momento del *sinistro* con il massimo della somma assicurata, tenuto conto della vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo.

Fermo quanto previsto dall'art. 5.4 lett. **B)**, un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in **A) 2)** sono uguali o superiori al valore delle cose danneggiate al momento del *sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e deperimento.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del *sinistro*, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione, qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata, la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'*indennizzo* calcolato come ai precedenti comma sono detratte le *franchigie* fissate in *polizza*.

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese ed i costi per eventuali revisioni o modifiche della cosa colpita dal *sinistro*.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia, l'ammontare del danno viene determinato come al punto **B)**.

La liquidazione effettuata, secondo i criteri del punto **B)**, determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà corrisposto a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto e purché, nel caso di rimpiazzo, l'utilizzatore ricorra a locazione finanziaria della Mediocredito Italiano.

5.5 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

- per enti di età oltre i 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo;

- per autogrù e macchine da cantiere;

- per macchine non nuove.

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

A) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- 1) stimando il costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del *sinistro*, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni a cui è destinata;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'*indennizzo* si prende l'importo stimato in **A) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**.

L'Assicurato può richiedere alla Società che ha facoltà di concedere, il reintegro per l'anno assicurativo delle somme assicurate mediante il versamento di un *premio* supplementare da concordarsi con la Società dopo ciascun *sinistro*.

B) nel caso di danni non suscettibili di riparazione per i danni causati da furto, rapina, scippo e comunque per tutti i danni ad autogrù e macchine da cantiere:

- 1) stimando il costo di acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando il valore al momento del *sinistro* della o delle macchine colpite tenendo conto dell'obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del *sinistro*.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in **B) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **B) 3)**.

Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione (stima **A) 2)** eguagliano o superano il valore che la macchina aveva al momento del danno (stima **B) 2)**.

Se le somme assicurate in *polizza* per ciascuna macchina risultano inferiori a quanto previsto dall'art. 5.4, vale il disposto dell'art. 1907 c.c..

Per ogni singola macchina l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più *sinistri* avvenuti nello stesso anno assicurativo non può eccedere, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.4 precedente, il valore commerciale (stima **B) 2)** della macchina stessa.

C) nel caso di danno non suscettibile di riparazione e per tutti gli altri casi:

- 1) stimando il "costo d'acquisto" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio e deducendo il valore ricavabile al momento del



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

sinistro dai residui con il limite comunque del doppio del valore che le cose colpite avevano al momento del *sinistro* con il massimo del valore di acquisto al momento della stipula del contratto, tenuto conto della vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia, l'ammontare del danno viene determinato come al punto **B)**.

La liquidazione effettuata, secondo i criteri del punto **B)**, determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà corrisposto a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto e purché, nel caso di rimpiazzo, l'*utilizzatore* ricorra a locazione finanziaria della Mediocredito Italiano.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito dalla *Società* all'*Assicurato/Contraente*, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo o di perizia, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del *sinistro*, il pagamento verrà fatto trascorso l'anzidetto termine di 15 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'*Assicurato* della prova. che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE, SEZIONE 1 e art. 3.1 - DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI, SEZIONE 3.

A carico della *Società* non decorrono interessi se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, un atto di cessione, oppure se il *Contraente* non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla *Società*.

La *Società* ha la facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a norma dell'*Assicurato*, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 2) RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONTRAENTE

5.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'*Utilizzatore* o il *Contraente* deve:

- darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i *sinistri* mortali o di notevole gravità, alla *Società* ed a Mediocredito Italiano S.p.A. entro 9 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del *sinistro*;

- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la *Società* lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'*utilizzatore* è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

5.8 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI

La *Società* assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del *Contraente*, designando, ove occorra, legali tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al *Contraente* stessa.

Tuttavia, in caso di definizione transitiva del danno, la *Società* a richiesta del *Contraente*, e ferma ogni altra condizione di *polizza* continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo trovasi al momento dell'avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro la controparte sono a carico della *Società* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la *Società* e il *Contraente* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce peraltro le spese incontrate dal *Contraente* che sono a carico della *Società* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la *Società* e la *Contraente* in proporzione del rispettivo interesse.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

La *Società* non riconosce peraltro le spese incontrate dalla *Contraente* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'inizio o l'esecuzione delle pratiche per la rilevazione del danno come pure la liquidazione o il pagamento del risarcimento, non pregiudicano le ragioni della *Società* per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque modo riconosciuta.

Il *Contraente* si impegna a consegnare integralmente all'*Utilizzatore* copia delle Condizioni assicurative sopra riportate così come previsto dalle vigenti leggi

